



CAMERA DI COMMERCIO
NUORO

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI (CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) NON VALIDI E CONTESTUALE DIFFIDA A N. 5743 IMPRESE INDIVIDUALI E N. 2074 SOCIETA' AFFINCHÉ COMUNICHINO E ISCRIVANO UN NUOVO DOMICILIO DIGITALE AL REGISTRO DELLE IMPRESE.

**IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

- VISTI l'art. 2188 e seguenti del Codice Civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- VISTO l'art. 8 della Legge 29/12/1993, n.580 e ss.mm.ii. concernente la disciplina del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio;
- VISTO il DPR 07/12/1995, n° 581 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/93;
- RICHIAMATA la deliberazione n. 147 del 18/11/2024 con la quale la Giunta camerale ha nominato il Conservatore del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Nuoro, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii., nella persona del Segretario Generale pro tempore e unico dirigente dell'Ente, Dott. Carmelo Battaglia, con decorrenza dal 18 novembre 2024;
- VISTO l'articolo 3-bis comma 1 del d.lgs 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "... i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...";
- VISTO l'articolo 5 del D.L. n. 179 del 8.10.2012, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 37 del DL 76 16.07.2020, che prevede l'obbligo per le imprese individuali di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel registro delle imprese;
- CONSIDERATO che il medesimo articolo al comma 2 prevede che alle imprese individuali prive di pec o la cui pec sia stata cancellata, perché non valida, sia attribuito d'ufficio un domicilio digitale con contestuale irrogazione della sanzione, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni;
- VISTO l'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 29.11.2008, convertito nella L. n. 2 del 28.01.2009, che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel registro delle imprese;
- CONSIDERATO che, il medesimo articolo al comma 6 bis prevede che alle società prive di pec o la cui pec sia stata cancellata perché non valida, sia attribuito d'ufficio un domicilio digitale con contestuale irrogazione della sanzione;
- PRESO ATTO che, da verifiche effettuate con modalità automatizzate dal gestore del sistema informatico Infocamere SCpA e comunicate il giorno 19 settembre 2025, risulta che le imprese di cui agli allegati elenchi (n. 5743 imprese individuali e n. 2074 società) sono prive di un valido domicilio digitale al registro delle imprese;
- VISTI gli elenchi allegati di n. 5743 imprese individuali e n. 2074 società destinatarie della diffida, che fanno parte integrante del presente provvedimento
- VISTE le comunicazioni di avvio del procedimento e contestuale diffida allegate, che fanno parte integrante del presente provvedimento;
- VISTO l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dell'amministrazione medesima";
- RITENUTO che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel Registro delle Imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto, e che



tale contesto ricorra per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società;

- VALUTATO dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale on line della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in quindici giorni, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio e di contestuale diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VALUTATA pertanto la necessità di avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali non validi per le imprese indicate negli elenchi allegati, richiedendo contestualmente alle stesse di indicare un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni decorrenti dal 20/11/2025 e, pertanto, entro il 19/12/2025;
- VISTI gli articoli 3 e 4 del Regolamento Camerale approvato con deliberazione del Consiglio n. 15 del 25/10/2024;

DISPONE

- di dare avvio, in data odierna, al procedimento per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione del domicilio digitale non valido e la successiva assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle società di cui agli elenchi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare le comunicazioni, allegate al presente provvedimento del quale fanno parte integrante, di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione del domicilio digitale non valido e contestuale diffida destinate alle imprese individuali ed alle società indicate nei suddetti elenchi. Le comunicazioni si ritengono portate a conoscenza delle imprese il quindicesimo giorno successivo dall'inizio della pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Nuoro nella sezione dell'Albo Camerale on line; da tale data decorre il termine di 30 giorni riportato nelle premesse entro il quale le imprese possono, in esecuzione della diffida, regolarizzare la loro posizione comunicando il domicilio digitale;
- che le comunicazioni e gli elenchi delle imprese individuali e delle società individuate verranno pubblicati per quarantacinque giorni sul sito istituzionale, in apposita sezione denominata "attribuzione d'ufficio del domicilio digitale art. 37 D.L. 76/2020" con l'indicazione che trattasi di avvio del procedimento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle società;
- di riservarsi, alla scadenza del termine di quarantacinque giorni sopra citato, con successivo provvedimento, di assegnare d'ufficio e iscrivere nel Registro delle Imprese i domicili digitali alle imprese individuali e alle società inadempienti, che non abbiano richiesto motivata interruzione del predetto procedimento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e contestualmente procedere all'irrogazione della prevista sanzione per omesso adempimento;
- di dare alla presente Determinazione carattere di immediata esecutività;
- di pubblicare, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., il presente provvedimento all'Albo Informatico nel sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per quindici giorni consecutivi.

IL CONSERVATORE
(Dott. Carmelo Battaglia)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii.